

AS 2598

### Emendamento all'articolo 7

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 73, comma 1-bis, del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole “*d'ufficio o*” sono soppresse.

IL GOVERNO



#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

La norma reintroduce nel codice del processo amministrativo l'istituto della cancellazione d'ufficio della causa dal ruolo, già sussistente fino al 2021, giacché la soppressione di tale strumento processuale (avvenuta a opera dell'articolo 17, comma 7, lett. a), n. 2), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80) ha dato luogo al controproducente e paradossale effetto di ostacolare la definizione delle cause pendenti, che avveniva, e potrà nuovamente avvenire per effetto del presente emendamento, anche mediante la loro fissazione in ruoli supplementari (c.d. ruoli aggiunti) e successiva cancellazione, con conseguente estinzione di tutte quelle per cui si accerta il venir meno dell'interesse di tutte le parti alla decisione. Com'è noto, la definizione di una elevata percentuale (almeno il 70 per cento) di tutte le cause amministrative già pendenti anteriormente al 1° gennaio 2020 costituisce il principale obiettivo posto dal PNRR per il buon funzionamento della giustizia amministrativa. Il presente emendamento concorre significativamente ad apprestare gli strumenti processuali necessari per il raggiungimento di tale obiettivo.



AS 2598

**Emendamento all'articolo 7**

**RELAZIONE TECNICA**

La norma, in quanto meramente processuale, non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

08/06/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

*Biagio Mazzotta*



AS 2598

**Emendamento all'articolo 31**

*all'articolo 31, comma 2, sostituire le parole "da espletarsi con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76," con le seguenti: "da espletarsi ai sensi dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto,".*

IL GOVERNO  


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è volta a correggere un mero refuso, in quanto l'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 è stato abrogato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022 e la disciplina delle procedure di reclutamento è ora dettata dall'articolo 35-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2021, introdotto dal comma 1 del medesimo articolo 3.



AS 2598

**Emendamento all'articolo 31**

**RELAZIONE TECNICA**

La proposta emendativa, volta a correggere un mero refuso concernente un riferimento normativo, non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

08/06/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

